

N. ____/____ REG.ORD.SOSP.
N. 03842/2009 REG.RIC.

2296
/

2009



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)



ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 3842 del 2009, proposto da:
Edoardo Ed Altri Vianello, Giuseppe Pambieri, Federico Pacifici,
Mario Prospero, Ennio Venturiello, Enio Drovandi, Kelly Xiomara
Calimeno Palacios, Antonio Ferrelli, Roberto Negri, Roberto Attias,
Roberto Fia, Mauro Vestri, Arnaldo Ninchi, Henrik Topel, Maurizio
Di Carmine, Armando De Razza, Elena Roberta Marchesini, Marco
Carlaccini, Gaetano Aronica, Antonio Cattari, Bruno Corazzari,
Anna Casalino, Maya Slavica Djeordjevic, Diego Verdegiglio, Saverio
Mattei, Giovanni Angelo Franco, Sandro Comini, Ferdinando
Maddaloni, Alberto Patelli, Giuliano Chiarello, Piero Montanari,
Paolo Fiorino, Giovanni Prisciantelli, Carlo Alighiero Animali,
Giuseppe Lazzari, Orchidea De Santis, Romolo Barbona, Giulia
Bianchi, Guido Mazzella, Thorsen Kirchhoff, David Ashley Sumner,
Silvana Bosi, Roberto Ceccacci, Vassilli Karamesinis, Roberto

[Handwritten signature]

Lazzara, Fiorella Potenza, Antonio Brancati, Gianni Oddi, Beverly Elaine Lewis, Lanfranco Gambini, Marina Anna Solinas, Gabriele Tozzi, Giuseppe Colombini, Giacinto Mario Donatone, Cristina Fondi, Cinzia Castiglione, Giuseppe Gabucci, Paola Bucciano, Giuseppino Di Persio, Stefano Torossi, Luigi Tani, Roberto Bonacini, Aleksander Mincer, Jorge Hill, Davide Paganini, Patrizia Pangrazi, Danilo Esposito, Derek J Wilson, Pietro Romano, Paolo Giusti, Lino Patrino, Francesco Fiumara, Edoardo Sirano, Marina Pierro, Fabrizio Fornaci, Francesco Madonna, Marco Rulli, Giorgio Colangeli, Monica Guazzini, Luigi Santercole, Michele Bevilacqua, Mariano Perrella, Cinzia Berni, Michele Paulicelli, Alessandro Milana, Renata Zamengo, Giuseppe Morabito, Fabrizio Catalano, Prospero Richelmy, Elisabetta Rocchetti, Alessandro D'Aloia, Carlo Lizzani, Guido Quintozzi, Cosimo Fusco, Roberto Conrado, Rosa Pianeta, Marina Fiorentini, Raffaele Buranelli, Vito Tommaso, Karin Proia, Yasemin Sannino, Patrizia Sacchi, Vittorio Marsiglia, Lucia De Falco, Lidia Broccolino, Laura Saraceni, Eleonora Mazzoni, Silvio Laviano, Stefano Venturi, rappresentati e difesi dall'avv. Enrico Michetti, con domicilio eletto presso Enrico Michetti in Roma, via Giovanni Nicotera, 29;

contro

Prefetto di Roma, Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali, Tribunale di Roma; Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi,

free

12;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

Domenico Del Prete, rappresentato e difeso dall'avv. Valentina Romani, con domicilio eletto presso Valentina Romani in Roma, via Nicotera,29;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provv.to del Prefetto di Roma del 30 aprile 2009, prot. N.33961/606/2009/URPG che ha disposto l'estinzione dell'Istituto Mutualistico Artisti Interpreti Esecutori (IMAIE) con comunicazione al Presidente del Tribunale di Roma per la nomina del liquidatore e di ogni altro atto indicato nell'epigrafe del ricorso..

full

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2009 il dott. Pietro Morabito e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato, ad una prima e pur sommaria delibazione del gravame

tipica della presente fase cautelare:

- che la costituzione e le finalità dell'Imaie sono state previste con legge ed a tale ente il Legislatore ha riservato la riscossione dei compensi spettanti ad interpreti ed esecutori per la fissazione e la riproduzione della propria interpretazione o esecuzione: e tanto, all'evidenza, sia nell'interesse generale della categoria che nell'interesse dei singoli appartenenti;
- che il provvedimento impugnato appare ricollegare la (ivi affermata) costituzionale e strutturale inadeguatezza dell'ente a perseguire i suoi scopi istituzionali non tanto alla compagine gestionale dell'ente – pur rivelatasi inidonea ad assumere scelte condivise ed efficaci al conseguimento degli obiettivi previsti dal Legislatore – quanto <<alla inadeguatezza della legge attualmente in vigore>> cui sarebbe necessario <<apportarvi modifiche al fine di introdurre procedure che garantiscano certezza nell'individuazione degli aventi diritto>>;
- che tale valutazione – che appare prevalente nell'economia del giudizio prefettizio – non può reputarsi idonea a sostenere il provvedimento oggetto di impugnativa addebitando, di fatto, al dettato legislativo la ragione dirimente dell'inidoneità di ente – dallo stesso legislatore voluto – al conseguimento dello scopo ex lege previsto;

P.Q.M.

Accoglie l'istanza cautelare di cui all'epigrafe ai fini del riesame del

full

provvedimento impugnato

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2009 con l'intervento dei Magistrati:

Patrizio Giulia, Presidente

Salvatore Mezzacapo, Consigliere

Pietro Morabito, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il 21 MAG. 2009



IL SEGRETARIO

Mezzacapo

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
SEZIONE 1^

Addi 21 MAG. 2009... copia conforme alla presente è stata trasmessa al Prefetto di Roma - Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell'art. 37 del Regolamento di procedura 17 agosto 1997 n. 643

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

Colivati



Mezzacapo

Tribunale di Roma

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO